



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL
TURISMO FLUVIALE PER L'ANNO 2026**

(Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione
del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”)

TRA

La **Regione del Veneto** (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da, nato/a a, il C.F. in qualità di, il quale interviene ai sensi e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

La **Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l.**, in qualità di Soggetto attuatore, con sede legale a Padova, P.zza Zanellato, 5, codice fiscale n. 03792380283, rappresentata da, nato/a a, il C.F. in qualità di

di seguito definite “Parti”

PREMESSO CHE

Con la Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”, in conformità alle finalità e agli obiettivi della L.R. n. 11/2013, la Regione del Veneto è intervenuta per promuovere il turismo fluviale, quale forma di offerta turistica sostenibile in cui l’attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.

L’art. 3 comma 2 della L.R. n. 5/2024 prevede che la Giunta regionale può riconoscere contributi per favorire un turismo fluviale basato su sistemi di propulsione ad energia pulita e rinnovabile, oltre che per la realizzazione di interventi, coerenti con il Piano regionale dei trasporti e suoi specifici Piani di Settore di cui all’articolo 1, volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali all’offerta di forme di turismo fluviale, ivi comprese le infrastrutture funzionali al turismo fluviale, quali approdi e ormeggi oltre che passerelle, briccole, scalinate, ponti e ponti mobili.

L’articolo 2, comma 2 della L.R. 5/2024 prevede che, per l’attuazione delle iniziative di cui alla medesima legge regionale, la Giunta regionale è autorizzata a dare corso alla stipula di protocolli d'intesa o accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento.

La Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. ha presentato, con nota acquisita dalla Direzione Turismo al protocollo n. 567599 del 18 novembre 2024, un primo Programma di interventi di carattere urgente, da realizzare a valere sulle risorse disponibili nell’esercizio finanziario 2024, articolato in schede tecniche, che ha tenuto conto della necessità di integrare le iniziative di manutenzione straordinaria relative a infrastrutture pubbliche (attracchi, pontili, ecc.) pianificate e finanziate con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A seguire, con deliberazione della Giunta regionale n. 1574 del 30 dicembre 2024, è stata individuata la Società regionale Infrastrutture Venete s.r.l., quale soggetto attuatore del Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale in Veneto per l’anno 2024.

Con la suddetta deliberazione è stato approvato il Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2024, presentato dalla Società regionale Infrastrutture



3283cd0c



Venete S.r.l., conferendo alla stessa l'importo di Euro 250.000,00 per la realizzazione delle relative attività a valere sulle risorse stanziato dall'art. 6 della L.R. n. 5/2024, ed è stato, altresì, approvato lo schema di Accordo di collaborazione, che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., per la realizzazione delle relative attività, incaricando il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale della sottoscrizione ed esecuzione del medesimo Accordo di collaborazione.

Il predetto Accordo di collaborazione è stato sottoscritto con firma digitale dal Direttore Generale della Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. in data 30 dicembre 2024 (prot. reg. n. 662745 del 31/12/2024) e dal Direttore della Direzione Turismo in data 31 dicembre 2024.

In seguito, sulla base delle disponibilità finanziarie stanziato per l'esercizio 2025, pari a Euro 250.000,00, sulla base di una ricognizione di proposte di intervento rivolta ai Comuni e agli Enti interessati, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1336 del 28 ottobre 2025 è stato approvato il secondo Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2025.

Con la stessa deliberazione è stata altresì confermata la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. quale soggetto attuatore dello stesso, conferendogli un contributo di importo pari a Euro 250.000,00 per la realizzazione delle relative attività ed è stato inoltre, approvato lo schema di Accordo di collaborazione finalizzato a disciplinare l'attuazione del citato Programma di interventi per l'anno 2025 e a regolare i rapporti tra le parti, poi sottoscritto con firma digitale dal Direttore Generale della Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. in data 12 novembre 2025 e dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale in data 18 novembre 2025.

Ciò premesso, con riferimento alle risorse finanziarie stanziato per l'anno 2026 dall'art. 3 comma 2 della L.R. n. 5/2024 e sempre in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1574 del 30 dicembre 2024, la Giunta regionale con la deliberazione di Giunta regionale n. del ha approvato un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2026, deliberando quanto di seguito riportato:

- è stata individuata la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. (soggetto preposto alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna ai sensi della Legge regionale n. 40 del 14 novembre 2018) quale soggetto attuatore del Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 5/2024;
- è stato approvato il Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2026, conferendo alla Società in argomento l'importo di Euro 250.000,00 per la realizzazione delle relative attività, risorse stanziato per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 5/2024;
- è stato approvato uno schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Veneto e la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. per l'attuazione del Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2026;
- è stata affidata, inoltre, alla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. l'attività di condivisione e monitoraggio dei dati relativi ai flussi del turismo fluviale, nonché di altri progetti o di iniziative di ricerca, di valorizzazione o di promozione in relazione a tale forma di turismo lento, al fine di assicurare sinergie utili per lo sviluppo di un'efficace azione di coordinamento tra attività relative all'infrastruttura turistica e quelle di promozione turistica, incrementando i dati dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.



3283cd0c



La collaborazione del presente Accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione – in attuazione dell'art. 3 comma 2 della Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche” - del Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2026, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. del allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

Il Programma prevede, in particolare, la progettazione e realizzazione di un intervento di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale che, come previsto dall'Allegato C della DGR n. 1574/2024, deve riguardare la riqualificazione e la ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali allo sviluppo del turismo fluviale, quali approdi e ormeggi, oltre che passerelle, briccole, scalinate, ponti e ponti mobili, che costituiscono elementi essenziali per la praticabilità della navigazione a scopo turistico, sia per i mezzi pubblici che per quelli privati.

Il presente Accordo, inoltre, affida alla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., l'attività di condivisione dei dati sui flussi del turismo fluviale e ogni altra informazione utile sui progetti di valorizzazione del settore. L'obiettivo è garantire un efficace coordinamento tra le competenze tecnico-infrastrutturali (in capo alla Direzione Infrastrutture e Trasporti, U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di porto e Pianificazione dei trasporti e alla Società stessa) e le attività di ricerca e analisi promosse dall'Osservatorio del Turismo Regionale Federato (affidente alla Direzione Turismo e Marketing territoriale).

Art. 2 - Durata

La durata del presente Accordo di collaborazione decorre dalla sua sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2028, salvo eventuale e motivata richiesta di proroga, da approvare con decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 3 - Piano finanziario

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene riconosciuto alla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. un importo complessivo pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) che sarà trasferito in anticipazione nel corso dell'annualità 2026 a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

L'importo che sarà trasferito dalla Regione Veneto alla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. andrà a coprire le spese che detta Società sosterrà per i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, collaudo nonché per i contratti di affidamento di lavori per la realizzazione dell'opera, unitamente a tutti gli altri servizi connessi.

Poiché la predetta somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario questa è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività realizzate, la Società regionale Infrastrutture Venete s.r.l. è tenuta ad accreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.



3283cd0c



Art. 4 – Impegni e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'art. 1 del presente Accordo, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali. In particolare, la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto l'eventuale insufficienza delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi elencati nel Programma di cui all'articolo 1, per cause non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- attuare, entro il 31 dicembre 2028, il Programma di interventi di carattere infrastrutturale per favorire lo sviluppo del turismo fluviale per l'anno 2026, approvato con deliberazione n. del per migliorare la navigazione nei corsi d'acqua a beneficio degli operatori del settore turistico particolarmente interessati alla gestione dell'offerta turistica fluviale e dei servizi ad essa collegati, svolgendo attività di progettazione, realizzazione e gestione tecnico-amministrativa delle relative attività, considerato che gestisce, ai sensi della legge regionale n. 40 del 14 novembre 2018 e della DGR n. 1120/2021, la rete delle infrastrutture ferroviarie, le linee di navigazione appartenenti al Demanio della Navigazione Interna come da DGR n. 4222/2006 e i relativi interventi progettuali di manutenzione e miglioramento infrastrutturale.
- trasmettere alla Direzione Turismo e Marketing territoriale una relazione tecnica finale accompagnata da una rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2028.

La Regione Veneto si impegna a:

- condividere informazioni sull'attuazione operativa della L.R. 5/2024, anche in funzione delle eventuali indicazioni nazionali e comunitarie;
- approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione tecnica finale e le relative spese sostenute per la realizzazione del piano di interventi.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

La Società regionale Infrastrutture Venete s.r.l. solleva la Regione Veneto da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.

Art. 5 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 6 – Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 10 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte. Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dalla Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.



3283cd0c



Art. 7 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi del art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 9 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo si compone di n. 9 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto (firmato digitalmente)

Per la Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. (firmato digitalmente)



3283cd0c

